



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

SERVIZIO DI SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA
DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL GESTORE
INFRASTRUTTURE,
(COME DEFINITO DAL DECRETO ANSF N. 4/2011 DEL 9
AGOSTO 2011)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. PAOLO CRESCENZI

Indice

Art. 1.	Definizioni.....	2
Art. 2.	Oggetto	2
Art. 3.	Importo del contratto	2
Art. 4.	Durata	2
Art. 5.	Prestazioni e modalità di esecuzione.....	2
Art. 6.	Obblighi e responsabilità dell'appaltatore.....	3
Art. 7.	Personale e Sicurezza	5
Art. 8.	Penali	5
Art. 9.	Referente dell'Appaltatore	6
Art. 10.	Avvio dell'esecuzione del contratto	7
Art. 11.	La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione.....	7
Art. 12.	Variazione delle prestazioni	7
Art. 13.	Revisione prezzi	8
Art. 14.	Contestazioni e riserve.....	8
Art. 15.	Gestione dei sinistri	9
Art. 16.	Verifiche di conformità	9
Art. 17.	Normativa di rinvio	10
Art. 18.	Privacy.....	10

Art. 1. Definizioni

- ✓ Appaltatore: operatore economico aggiudicatario.
- ✓ Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che opera quale Stazione Appaltante.
- ✓ Codice: D.Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- ✓ Responsabile Unico del Procedimento (RUP): è il soggetto che svolge le funzioni individuate all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento della gara e della gestione del contratto.
- ✓ Referente dell'appaltatore: soggetto individuato dall'appaltatore quale responsabile di commessa.
- ✓ RSGS: Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.
- ✓ GI: Gestore Infrastruttura.

Art. 2. Oggetto

Avendo la Direzione Infrastrutture Ferroviarie nei suoi piani quello di divenire "Gestore dell'infrastruttura Ferroviaria" certificata da ANSF, sulle infrastrutture ferroviarie di propria competenza, ritiene opportuno affidare a soggetti di comprovata esperienza professionale in Ambito di trasporti ferroviari e riconosciuti dall'ANSF, le attività preliminari, propedeutiche e successive, relative all'avvio e alla prosecuzione delle funzioni di Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria e di tutti gli aspetti ad esso connessi.

Il servizio dovrà essere svolto da persona avente le caratteristiche di cui sopra con piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione come previsto agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e che possieda in modo certificato tutti i requisiti di cui al punto 3 del decreto ANSF 4/2011.

L'appaltatore è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria Offerta Tecnica, secondo la tempistica e le modalità ivi previste, comporta l'applicazione delle penali e, se del caso, la risoluzione del contratto.

Art. 3. Importo del contratto

L'importo a base di gara per l'espletamento del servizio è pari a € 198.500,00, comprensivo di € 500,00 per oneri per la sicurezza.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Art. 4. Durata

L'appalto ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di 36 (trentasei) mesi.

Art. 5. Prestazioni e modalità di esecuzione

1. All'interno del canone pattuito, il soggetto incaricato provvederà allo svolgimento dei compiti di cui sopra e quelli propri del RSGS. Dovrà garantire la presenza giornaliera di almeno 3 ore all'interno delle sedi lavorative ASPMAO per un totale medio di 80 ore mensili, per assicurare un'adeguata collaborazione con le altre figure preposte della gestione dell'infrastruttura. Ogni tre mesi redigerà un report da consegnare al Dirigente responsabile per individuare costantemente le buone prassi da consolidare e le problematiche da rimuovere, realizzando un piano di monitoraggio.

2. Nell'esecuzione del servizio, costituisce peculiarità necessaria il supporto per le decisioni tecniche. Il RSGS sarà tenuto, pertanto, a partecipare alle riunioni necessarie per completare le fasi di valutazione delle scelte, offrendo peculiari pareri e punti di vista per conseguire la miglior condivisione ed il miglior benessere organizzativo pendenza delle scelte da effettuare.

3. Per garantire la partecipazione di tutte le attività, il RSGS potrà avvalersi di propri collaboratori idonei ed abilitati. Le prestazioni richieste, la cui elencazione non è esaustiva e tassativa in quanto prevale ciò che è obbligo di legge per garantire il risultato d'esecuzione, sono di seguito richiamate: le attività preliminari, propedeutiche e successive, relative all'avvio e alla prosecuzione della funzione di Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria e di tutti gli aspetti ad esso connessi.

In particolare deve provvedere:

- alla gestione ed aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- all'elaborazione e aggiornamento della Hazard analysis e relativo Hazard log;
- alla stesura/modifica delle procedure inerenti al Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria necessarie all'aggiornamento del sistema stesso;
- alla partecipazione alle attività della Direzione Infrastrutture Ferroviarie e collaborazione con il personale della Direzione e con gli Istruttori;
- a partecipare a tutti i momenti formativi;
- gestire tutte le attività come Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza comprese nei regolamenti nelle leggi vigenti e nel Manuale adottato dal Gestore Infrastruttura;
- alla cura delle relazioni con Enti esterni ed Organi di Controllo;
- alla partecipazione alla formazione necessaria al mantenimento delle proprie competenze così come disposto dal Decreto ANSF 4/2011;
- a sottoporsi ad idonea valutazione con esito positivo da parte di una commissione nominata da ANSF secondo i criteri definiti nel Decreto ANSF 4/2011.

Art. 6. Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

E' a carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Autorità indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Autorità stessa.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Autorità del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dal suo verificarsi al RUP.

L'appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'incaricato dovrà garantire la presenza giornaliera all'interno della struttura ASPMAO, in misura non inferiore a 3 ore giornaliere esclusivamente durante le fasce orarie in cui è presente il personale ASPMAO.

L'aggiudicatario è obbligato all'interno della sua struttura a possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei servizi richiesti e al titolo di studio dichiarato in sede di gara. A tale fine è impegnato a frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla norma, dandone riscontro ad ASPMAO. In particolare, l'aggiudicatario dovrà essere sottoposto ad esame presso l'ANSF ed ottenere la nomina di RSGS del Gestore Infrastruttura del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porto di Trieste). La perdita dei requisiti e la loro non reintegrazione comporta la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta la ASPMAO riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

L'Autorità è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'appaltatore nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Autorità ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Autorità, l'appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Autorità.

Ai fini della responsabilità civile professionale nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, l'Appaltatore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della stazione appaltante;
- b) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo PEC, all'indirizzo pec@cert.porto.trieste.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
- c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono

Art. 7. Personale e Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 8. Penali

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, L'Autorità potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

Si riporta qui di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali:

GRAVITA' MEDIA:

1. mancanze o ritardi nelle comunicazioni obbligatorie previste da ANSF ed Enti di controllo in materia di sicurezza ferroviaria.

GRAVITA' ALTA:

1. gravi inadempienze sul mantenimento e aggiornamento dei documenti del SGS tali da comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli Enti di controllo in materia di sicurezza ferroviaria.

L'Autorità in relazione ad inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dal presente capitolato non ricompresi negli elenchi suddetti, procederanno a qualificare le infrazioni riscontrate di gravità bassa o media, applicando le penali per gli importi prima individuati e precisamente:

Grado delle penali	Importo delle penali	Inadempimento/ritardo
MEDIA	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale	Mancato adempimento per ogni giorno di ritardo
ALTA	1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale	Mancato adempimento per ogni giorno trascorso dalla decorrenza della sanzione fino alla sanatoria

Deve considerarsi inadempimento e/o ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nella offerta presentata dallo stesso appaltatore e nel contratto sottoscritto dalle parti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera in una percentuale ricompresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare.

L'Autorità contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Autorità provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo PEC. Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Autorità accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'appaltatore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, l'Autorità dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Autorità stessa.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Autorità si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Autorità potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 9. Referente dell'Appaltatore

L'appaltatore deve nominare un Referente e comunicarlo al RUP, prima dell'inizio del servizio. Il Referente costituisce l'interfaccia dell'appaltatore nei confronti dell'Autorità.

Il Referente sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RUP e con i funzionari dell'Autorità deputati al controllo dell'andamento del servizio. Su richiesta specifica del RUP, l'appaltatore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di coordinamento.

Art. 10. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Autorità per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11. La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, in contraddittorio con l'appaltatore, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12. Variazione delle prestazioni

L'Autorità, per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nel contratto, di importo pari o inferiore al 20%, l'appaltatore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte della Autorità di un atto di sottomissione.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nel contratto, di importo pari o inferiore al 20%, l'appaltatore è tenuto ad adempiere, previa emissione da parte dell'Autorità di un atto di sottomissione.

Tutte le variazioni sono valutate ai prezzi di aggiudicazione. Qualora comportino prestazioni non previste in offerta o nel capitolato, e per le quali sia stabilito un prezzo di aggiudicazione, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati con le seguenti modalità:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'Autorità su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Autorità può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non manifesti riserva, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dall'appaltatore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il RUP cura l'istruttoria.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal RUP, quest'ultimo impartisce all'appaltatore le istruzioni per il ripristino delle prestazioni originarie con spese a carico di quest'ultimo.

Art. 13. Revisione prezzi

Non è ammessa alcuna revisione del prezzo.

Art. 14. Contestazioni e riserve

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'appaltatore e l'Autorità nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve dell'appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al RUP durante il periodo contrattuale.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Autorità al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

Art. 15. Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il RUP/DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore.

In tali casi l'appaltatore ne fa denuncia per scritto o via PEC al RUP entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al RUP redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

In ogni caso in nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del RUP, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 16. Verifiche di conformità

Il RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo, l'Autorità potrà emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con l'Autorità, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e l'Autorità, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Il certificato di conformità verrà firmato dal RUP. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Art. 17. Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 18. Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec pec@cert.porto.trieste.it tel. 040-6731 mail protocollo@porto.trieste.it, fax 040-6732406.
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Federico Decli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec pec@cert.porto.trieste.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.